

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N° 1994}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOFFARDI INES, MANCINI VINCENZO, FERRARI SILVE-
STRO, CAPPELLI, CARLOTTO, MAROLI, MARABINI, SAVI-
NO, CAVIGLIASSO PAOLA, CAMPAGNOLI, ZUECH, FUSARO,
AIARDI, USELLINI, PISICCHIO, SPIGAROLI, ALIVERTI**

Presentata il 12 gennaio 1978

Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al settimo comma dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1973, n° 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la legge 15 marzo 1973, n° 44, contenente « Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n° 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali », tra l'altro è stata data la possibilità di unificare le diverse posizioni previdenziali di quei prestatori d'opera subordinata che nella loro carriera, prima di divenire dirigenti, sono stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero a forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione generale.

L'articolo 5 della suindicata legge n° 44 del 1973, infatti, tratta della valutazione delle anzianità contributive maturate presso l'INPDAI (Istituto Nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali) e presso ordinamenti previdenziali di previdenza

diversi. Il settimo comma dello stesso articolo 5 consentiva — entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (e precisamente entro il 31 marzo 1975 essendo la legge entrata in vigore il 1° aprile 1973) — ai dirigenti di aziende municipalizzate iscritti, come tali, all'INPDAI e che alla data di nomina erano assicurati a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la facoltà di optare per la forma di previdenza sostitutiva purché ad essa fosse iscritto il personale dell'azienda presso la quale i dirigenti prestavano servizio, previo trasferimento dei contributi secondo i criteri di valutazione di cui al quarto comma dello stesso articolo 5.

L'articolo 10 della stessa legge n° 44 del 1973 prevedeva che entro un anno — e cioè

entro il 31 marzo 1974 - dalla data di entrata in vigore della legge in questione venisse emanato il relativo regolamento di esecuzione, il che non è avvenuto. Infatti il regolamento contenente « Norme per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e modificazioni e integrazioni, al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1976) ai sensi dell'articolo 26 è entrato in vigore il 1° aprile 1976, esattamente due anni dopo il termine previsto dalla legge che, come abbiamo visto era il 31 marzo 1974.

Il ritardo con il quale è entrato in vigore detto regolamento che, tra l'altro, ha introdotto sostanziali ed incisive modifiche rispetto alla precedente normativa, non ha consentito agli interessati di esercitare con piena cognizione di causa quel diritto di opzione che l'articolo 5, settimo comma, della legge n. 44 del 1973, li legittimava ad effettuare.

Cioè in buona sostanza, li avrebbe costretti ad effettuare quella « scelta » in anticipo, quando ancora non si conosceva il contenuto del regolamento.

Per un ritardo, quindi, non imputabile ai diretti interessati, i medesimi si sono vista preclusa la possibilità di esercitare quel diritto di opzione che il legislatore aveva, con apposita legge, inequivocabilmente riconosciuto loro. Pertanto allo scopo di ovviare a tale lacuna, è stato predisposto l'unico articolo della legge che prevede un congruo, sia pure breve periodo di riapertura dei termini della durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge includendovi, tra i beneficiari, anche quei prestatori d'opera subordinati che dopo i previsti due anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1973, n. 44, non hanno potuto esercitare l'opzione di cui si è già fatta menzione, e tutto ciò per equità ad evitare che rimangono privi della possibilità di usufruire della breve riapertura dei termini proprio quei lavoratori durante l'iter di approvazione della presente legge.

Si mette in evidenza che la presente proposta di legge non comporta nessun onere a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dall'articolo 5, settimo comma della legge 15 marzo 1973, n. 44, è riaperto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a favore di quei prestatori d'opera subordinati che, collocati in quiescenza dopo il 31 marzo 1975, non hanno esercitato la facoltà di opzione di cui al succitato settimo comma dell'articolo 5 medesimo.